



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 – Via A. De Leo,3 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

FER.METAL. SUD. S.r.l.

Viale del Commercio,
Z. I. – 72021 Francavilla Fontana (BR)
fermetalsudspa@pec.it

E, p.c.

ARPA Puglia – DAP Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

Nucleo Operativo Ecologico di Lecce
sle4103@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Impianto Fer. Metal Sud S.r.l., con sede in Francavilla Fontana – Incendio occorso in data 07/11/2019. RISCONTRO NOTA AVV. QUINTO.

Premesso che:

- con nota prot. n. 3029 del 30/01/2020, questo Servizio ha dato riscontro alla relazione tecnica presentata dalla società FER.METAL. SUD. S.r.l. il 20/01/2020 circa l'incendio verificatosi il 07/11/2019 presso il proprio stabilimento in Francavilla Fontana, prescrivendo al Gestore, sulla base delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo AIA n. 81 del 19/05/2015 e delle BAT previste dalla UE riguardanti lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, a seguire alcune indicazioni, nell'ambito dell'attività lavorativa quali:
 - limitare l'accumulo dei rifiuti sul piazzale al tempo necessario al carico in appositi cassoni, con un'altezza massima dei cumuli inferiore a quella della recinzione;
 - i rifiuti stoccati nei cassoni, devono essere distinti per codice CER;
- con nota 272/2020 del 27/02/2020, acquisita al prot. n. 6361 del 28/02/2020 (e come anche con la precedente relazione del 20/01/2020), il Gestore ha dato riscontro alla nota 3029 descrivendo le proprie modalità di gestione che vengono messe in atto (anche in riferimento a quanto indicato dalle BAT di settore) specificando che lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti solidi sul piazzale necessitano di un periodo di almeno 60 giorni prima di essere trasferiti nei cassoni, senza indicazione dei tempi certi necessari ad eseguire la convalida dell'omologazione dei rifiuti;
- questo Servizio, con nota prot. n. 7885 del 12/03/2020, indicava un tempo massimo di sei giorni per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi in cumuli sul piazzale al fine di eseguire le fasi interne di omologazione ed eventuale caratterizzazione mediante analisi chimica/fisico prima dello stoccaggio negli appositi cassoni chiusi.

La società FER.METAL. SUD. S.r.l., in data 18/03/2020, con nota acquisita al prot. n. 8402 in data 19/03/2020, per il tramite dello studio legale Avv. Pietro Quinto, riscontrando la nota n.7885 ha ritenuto che *le indicazioni fornite dall'Ente sono impraticabili avuto riguardo a quanto già illustrato nelle*

precedenti comunicazioni della società (relazione tecnica del 16 gennaio 2020, trasmessa in data 20/01/2020, e nota prot. 272/2020 del 27/02/2020) in quanto, al fine di omologare il rifiuto, la Fer.Metal Sud svolge "operazioni di trattamento meccanico o manuale preliminari al recupero e/o allo smaltimento delle frazioni trattate" che richiedono tempi tecnici non comprimibili in meno di 60 giorni.

A sostegno di tale posizione, il Gestore, in allegato al riscontro ha inviato il contratto quadro con il laboratorio di analisi presso il quale viene fatto il campionamento preliminare e nel quale viene indicato che *il certificato di analisi o rapporto di prova sarà rilasciato dopo 10 giorni lavorativi dalla ricezione del campione.*

Rispetto a quanto rappresentato dal Gestore, si ritiene opportuno richiamare quanto indicato dalla Decisione di Esecuzione n.2018/1147 della Commissione UE con cui vengono stabilite le migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti:

- le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto ambientale (BAT 2, lettera a);
- il Gestore è tenuto all'adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite durante le movimentazioni e trasferimenti (BAT 5)
- al Gestore viene demandata la responsabilità di ridurre al minimo i tempi di permanenza (BAT 13, lettera a).

Inoltre, si richiama nuovamente quanto previsto dalle prescrizioni riportate all'allegato 1 del provvedimento AIA n.81 del 19/05/2015:

- prescr. 4.17: i cumuli di rifiuti solidi non devono in alcun modo e in alcun momento superare in altezza la recinzione dello stabilimento, sia per ridurre l'impatto visivo dell'impianto, che per ridurre i rischi di crollo;
- prescr. 4.18: è vietato lo stoccaggio direttamente sul piazzale e alla rinfusa di rifiuti pericolosi di qualsiasi natura e stato fisico, di rifiuti non pericolosi polverulenti, fangosi, palabili, putrescibili, contenenti materiale organico: lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuto può avvenire esclusivamente in cassoni coperti a tenuta; in particolare il Gestore deve ridurre al minimo il tempo di conferimento dei rifiuti putrescibili e con un contenuto di materiale organico all'interno dei cassoni a tenuta.

A seguito di quanto sopra esposto e delle opportune valutazioni sulle ragioni apportate dal Gestore e sulla base di esperienze di altre realtà analoghe alla FER. METAL. SUD., questo Servizio ritiene di valutare come in **30 (trenta) giorni** il tempo massimo per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi in cumuli sul piazzale al fine di eseguire l'omologa e la caratterizzazione mediante analisi chimica/fisico prima dello stoccaggio in cassoni chiusi, invece, il deposito temporaneo dei rifiuti che non vengono sottoposti a caratterizzazione mediante analisi chimica/fisico è consentito per un tempo massimo di **15 (quindici) giorni** dalla ricezione.

Ad ogni buon fine, nel richiamare le disposizioni di cui all'art. 29-octies co. 3 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*l'impianto dovrà essere sottoposto a riesame complessivo entro quattro anni dall'adozione delle migliori tecniche disponibili – BAT - previste dalla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17.8.2018*) e all'art. 29-octies co. 4 lett. a), in riferimento a tali intervenute BAT, in sede di riesame del provvedimento autorizzativo AIA n. 81 del 19/05/2015, il Gestore dovrà:

- prevedere, in attesa appunto della omologa e della caratterizzazione sopra citate e del trasferimento in cassoni, depositare e trattare i rifiuti in aree coperte, questo al fine di prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, oltre che della riduzione dei quantitativi di acque di

dilavamento contaminate (*BAT 19, lettera e*); resta inteso inoltre che le superfici occupate dai cumuli dovranno essere impermeabilizzate e opportunamente cordolate;

- garantire la segregazione dei rifiuti, ovvero questi devono essere tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale, e che questa segregazione si basi oltre che sulla loro separazione fisica anche su procedure che permettano di individuare dove e quando sono depositati (*BAT 2 lettera e*)
- garantire una pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (*BAT14, lettera g*).

La presente costituisce ulteriore specificazione e, ove occorra, modifica/integrazione dell'AIA n. 81 del 17/09/2015 e sarà pubblicata con tutta la documentazione presentata dal Gestore sul sito internet della Provincia di Brindisi nell'apposita sezione dedicata agli impianti autorizzati in regime di AIA.

Si ricorda che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993